

in gran parte lodo quel senso di opposizione istintiva che negli animi liberali nasce contro questa legge. Non mi meraviglio di questo sentimento, ed appunto perchè lo trovo giusto cerco di assecondarlo accordandogli qualche soddisfazione tutte le volte che è possibile.

È per ciò che io propongo che questa legge, come tutte le leggi eccezionali, sia limitata nei più circoscritti confini, cercando sempre di rientrare il più presto che sia fattibile nel diritto comune.

Signori, per avviare una procedura di questa fatta l'esattore non ha bisogno di molto tempo. Quando è scaduta la sua esattoria, fatta diligente rivista ai suoi libri, io non so perchè in tre mesi non possa cominciare l'escussione.

Io non so poi, dopo avviati gli atti fiscali, come non possa spingerli in modo da compierli in altri tre mesi. Se ciò è possibile, se ciò è nell'ordine naturale conveniente, io non so perchè si debbano allargare questi limiti. Questo spazio eccessivo, che noi accordiamo all'esattore per compulsare i suoi debitori con una legge affatto speciale, non solo è inutile ma è dannoso, perchè lascia il contribuente per lungo spazio di tempo sotto una procedura eccezionale.

Ma questo non è tutto l'inconveniente, ve ne è anche uno peggiore, imperocchè il nuovo esattore per sei mesi vede intralciate le sue escussioni da quelle che l'antico può sempre avviare.

Ora, siccome noi abbiamo introdotto un periodo di bimensile esazione, accettando il sistema della Commissione, per tre e qualche volta anche quattro rate, sarà possibile questa complicata procedura; invece nel mio sistema dopo il primo trimestre tutti i contribuenti sanno che non saranno compulsati con mezzi straordinari dall'esattore cessato, e l'esattore subentrato vedendo contro chi in questo trimestre furono avviati gli atti, sa contro quali d'essi fa e può esperirsi l'esecuzione fiscale.

Questa è una semplificazione per la quale nessuno patisce danno, e che credo tornerà utile al buon andamento dell'amministrazione comunale semplificando la gestione all'esattore che subentra, facendoci rientrare nel diritto comune, da cui ci siamo allontanati, per un supremo interesse pubblico, ma che abbiamo abbandonato, con dolore, perchè, da uomini liberali come siamo, tutti desideriamo che la legge comune sia sempre la regolatrice dei diritti tra cittadino e cittadino.

Perciò mi permetto di proporre il mio emendamento alla Camera, e ardirei anche raccomandarlo alla Commissione, imperocchè io mi tengo in quell'ordine di idee, che essa ha sempre seguito e dalle quali, non so perchè, in questo caso si è allontanata.

NEGROTTI. Io ho chiesto la parola sulla seconda parte dell'articolo 71, quella di cui la Commissione propone la soppressione.

Per quanto io abbia letta la relazione con atten-

zione, non ho trovato che di questo secondo comma si siano date ragioni per cui si debba accettare la proposta soppressiva della Commissione, in quanto che null'altro è detto nella sua relazione, se non che ha creduto dovesse sopprimersi questa seconda parte, parendo poco conveniente che il comune fruisca della multa.

Ora questa seconda parte dell'articolo 71 tratta di una multa di lire 200 che sarebbe inflitta all'esattore il quale, scaduti sei mesi dal giorno in cui era in vigore il suo contratto di esattoria, si fosse permesso fare degli atti contro i debitori morosi, usando del privilegio che gli è concesso.

Tutte le volte che il contribuente manca al suo debito, gli sono imposte delle multe e va soggetto a non poche spese, e tuttavolta che l'esattore manca al suo debito, contravvenendo a quest'espressa disposizione, si vorrebbe dalla Commissione anche esonerarlo da quella multa che il Ministero stesso ha giudicata conveniente dacchè l'ha messa nel suo progetto.

Infatti la seconda parte dell'articolo ministeriale è in questi termini:

« L'esattore che contravvenisse a questa disposizione incorre nella multa di lire 200 a favore del comune e risponde dei danni e delle spese verso il debitore moroso. »

La Commissione dice: per quanto ai danni ed alle spese si è provveduto all'articolo 73.

Ebbene, si potrebbe togliere a questo secondo comma la parte a cui provvede l'articolo 73; ma non so perchè noi dovremmo esonerarlo dalla multa di lire 200 solo perchè, dice la Commissione, non le sembra conveniente che sia percepita dal comune.

Io non vedo inconveniente di sorta alcuna che il comune percepisca questa multa; ma, quand'anche lo si potesse ravvisare, perchè non si potrebbe in ogni caso (e qui almeno spero che la Commissione, dacchè non ha trovato altro argomento per la soppressione, vorrà assecondare la mia proposta) ordinare che la multa sia versata, ad esempio, a favore della congregazione di carità locale?

Che difficoltà vi potrebbe essere, se già in molti casi le multe per contravvenzioni che si fanno alla legge comunale e provinciale sono devolute a profitto della congregazione locale di carità? Non si potrebbe ordinare che questa multa dovesse parimente andare a profitto di tali istituti, che in molti comuni sono privi di mezzi per rispondere degnamente allo scopo della loro fondazione?

Io lo ripeto, la proposta del Governo la trovo giustissima, e voglio sperare che la Camera vorrà approvare la proposta governativa e non ammettere la soppressione che venne proposta dalla Commissione.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Comincerò dal dire due parole sull'emendamento dell'onorevole Mussi.

L'onorevole Mussi mi pare si sia preoccupato della